

AZIENDA SPECIALE CONCENTRO

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CAMERALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Le presenti disposizioni disciplinano per ConCentro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone (di seguito denominata ConCentro), l'applicazione del regolamento Camerale per l'acquisizione di forniture e servizi e per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni.
2. Relativamente all'acquisizione di forniture e servizi, le presenti disposizioni danno attuazione e sono conformi agli ordinamenti previsti all'art 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici", all'art. n. 71 del DPR 254/2005 "Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio", nel DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", al Regolamento camerale tenuto conto delle disposizioni emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e s.m.i..
1. Relativamente al conferimento degli incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni, le presenti disposizioni si conformano a quanto stabilito dal "Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni" adottato con Delibera della Giunta della Camera di Commercio di Pordenone n.92 del 19/10/2015 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 6 del D.lgs 165/2001 nonché dalla normativa vigente e disciplina presupposti, limiti e modalità per il conferimento, da parte dell'Azienda Speciale ConCentro, di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti di comprovata specializzazione, anche universitaria, esterni all'Azienda Speciale, quando non sia possibile far fronte alle esigenze di carattere non ordinario dell'Azienda Speciale con il personale in servizio;
3. E' fatta salva l'applicazione di eventuali norme più restrittive di riferimento per la gestione amministrativa di specifiche iniziative.

CAPO I: ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

ARTICOLO 2

(Principi)

1. ConCentro nell'applicare le procedure di approvvigionamento, in conformità al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici", garantisce la qualità delle prestazioni e il loro svolgimento nel rispetto dei principi di programmazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di parità di trattamento e libera concorrenza tra gli operatori economici, trasparenza, proporzionalità e rotazione.

ARTICOLO 3

(Responsabile del procedimento)

1. Nelle presenti disposizioni, tenuto conto che ConCentro, nella sua qualifica di stazione appaltante, non è ente pubblico o pubblica amministrazione e non può conformarsi completamente ai principi della legge n. 241/90 e ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del "Codice dei Contratti Pubblici" ex D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pertanto assume i compiti propri del Responsabile del Procedimento (RUP), il Direttore.

2. Il Responsabile di Procedimento ha il compito di redigere l'atto autorizzativo di impegno di spesa denominato "Determina operativa".

ARTICOLO 4 (Mercato elettronico)

1. L'Azienda Speciale per le acquisizioni di beni e servizi in economia deve obbligatoriamente fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), ovvero al mercato elettronico realizzato dalla centrale regionale di riferimento, e sempre che non sia stato attivato il mercato elettronico interno all'ente, come stabilito dall'articolo 1, comma 450, L. 296 del 2006. Solo se i beni e servizi oggetto di acquisizione non sono disponibili sul MePA, si possono attivare le procedure autonome nel rispetto delle disposizioni riportate negli articoli successivi.

ARTICOLO 5 (Procedure)

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia non presenti sul Mercato elettronico devono essere effettuate mediante le seguenti procedure:

a) per forniture di beni e servizi fino ad un importo massimo di € 4.000,00 (iva esclusa) si procede mediante affidamento diretto, garantendo la congruità del prezzo al valore di mercato;

b) per forniture di beni e servizi da € 4.000,01 fino all'importo di € 39.999,99 (iva esclusa):

b.1) mediante affidamento di cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, attraverso una procedura di selezione della proposta migliore in base al criterio del prezzo più basso. In tal caso il Responsabile di cui all'art. 3 potrà procedere direttamente con la proposta di aggiudicazione;

b.2) mediante affidamento di cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, attraverso una procedura di selezione della proposta migliore in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata da una apposita commissione interna aggiudicatrice come disposto dal successivo art. 5;

b.3) mediante affidamento diretto in caso di comprovata urgenza dovuta ad eventi imprevedibili e imputabili a cause esterne, nei casi previsti dall'art. 125 comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi o, infine, laddove non è stato presentato, a seguito di richiesta, alcuno o un solo preventivo. Per tali affidamenti il Responsabile di cui al precedente art. 3 predispone un'apposita relazione motivando le scelte effettuate;

b.4) mediante affidamento diretto nei casi specificatamente indicati nell'Allegato 1 delle presenti Disposizioni;

b.5) mediante affidamento diretto in caso di contraente con sede all'estero nell'ambito dell'organizzazione di iniziative sul territorio estero o concernenti il territorio estero di riferimento, o ne sia motivato l'affidamento nell'ambito di rapporti di partenariato alla quale partecipa l'Azienda Speciale o l'Ente camerale, o, infine, per la sua idonea e comprovata esperienza nel settore;

c) per forniture di beni e servizi da € 40.000,00 fino al valore della soglia comunitaria si applicano le disposizioni previste dal Regolamento camerale.

2. Gli importi definiti nel presente articolo sono da intendere al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

ARTICOLO 6 **(Scelta del contraente)**

- i. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo più basso, l'esame dei preventivi e la scelta del contraente è di competenza del Responsabile di cui all' art 3.
- ii. Per valutazioni basate utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli affidamenti di cui all'art. 4, comma b.2), la scelta dovrà essere effettuata da una commissione interna giudicatrice composta da tre membri di cui il Responsabile dell'Area Servizi Generali o suo sostituto in qualità di Presidente, un Responsabile di Area o di Ufficio e un dipendente munito di adeguata competenza tecnica nelle materie oggetto della gara. Le operazioni di valutazione della commissione utilizzeranno, per un immediato raffronto, il modello "preventivi" e dovranno essere verbalizzate. La commissione giudicatrice è nominata dopo il ricevimento delle offerte da apposito atto del Direttore.
- iii. Concentro può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 7 **(Requisiti degli operatori economici)**

1. Gli operatori economici che prestano forniture o servizi per Concentro devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale specifici per la specializzazione richiesta, e devono assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, fatto salvo quanto precisato nell'art. 8.

ARTICOLO 8 **(Richiesta di preventivo)**

1. La ricerca del contraente avviene con richiesta di preventivo da trasmettere, come indicato dall'art. 4, ad operatori economici con i requisiti di cui all'art. 6 individuati dal Responsabile di cui all'art. 3 e che risultino, ove possibile, iscritti nell'Elenco Fornitori della Camera di Commercio di Pordenone ovvero individuati sulla base di indagini di mercato effettuate e pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Il numero dei fornitori da interpellare sarà proporzionale al valore della fornitura e alla presenza sul mercato di operatori specializzati nello specifico.
2. La lettera invito di norma deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione e le relative caratteristiche tecniche;
 - b) il termine di presentazione delle offerte;
 - c) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) i criteri di valutazione con i diversi pesi, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f) la clausola che preveda di procedere all'affidamento nel caso di presentazione anche di un'unica offerta valida;

- g) la clausola che preveda in ogni caso la riserva a non procedere all'affidamento;
- h) le indicazioni di termini di pagamento
- i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- a) eventuale disciplinare nel caso la forma contrattuale adottata lo richieda.

3. Per gli affidamenti di cui all'art. 4 comma 1 punto c) valgono le ulteriori disposizioni previste dal Regolamento camerale e dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 9

(Pubblicità e comunicazione)

- 1) Gli affidamenti sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
- 2) Gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati, di norma, dal Responsabile Amministrativo.

ARTICOLO 10

(Forma del contratto)

- 1. Ogni acquisizione deve essere preventivamente registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni interne.
- 2. La forma del contratto, in relazione alla natura e all'entità delle forniture, potrà essere assunta in uno dei seguenti modi:
 - a. mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale Concentro dispone il modulo "ordine di acquisto" della fornitura e/o del servizio riportando le condizioni della fornitura e della prestazione;
 - b. mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata.
- 3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:
 - a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari quanto disposto all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
 - b) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP, assegnato ai sensi del precedente comma 1.
- 4. Le imprese e i professionisti esteri devono produrre, ove applicabili, l'equivalente delle dichiarazioni richieste alle aziende italiane. Viene fatto obbligo in ogni caso di richiedere al contraente il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 11

(esecuzione forniture e servizi)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile di cui all'art.3.
2. Il Direttore potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela di Concentro.

ARTICOLO 12

(pagamenti)

1. Il pagamento verrà effettuato di norma entro le scadenze in uso nell'Azienda concordato con il fornitore, come indicate nei moduli d'ordine, salvo accordi diversi stipulati con i fornitori. Il pagamento sarà subordinato all'attestazione della regolare esecuzione del servizio/fornitura del bene, come prevista dal contratto, al ricevimento dei documenti idonei alla tracciabilità dei flussi finanziari ed, ove sia prevista, della regolarità contributiva.

CAPO II "CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI"

ARTICOLO 13

(Oggetto)

1. Rientrano in questa disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, singole o associate, ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e 2230 del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di Procedura Penale, trattandosi di prestazioni professionali d'opera senza vincolo di subordinazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma n. 103 dell'art. 4 della legge di stabilità 2012, n.183 del 12/11/2011 e le normative vigenti in materia.

ARTICOLO 14

(Tipologia dei contratti)

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti con contratti di lavoro autonomo:
 - a) di natura autonoma occasionale;
 - b) di natura occasionale accessorio;
 - c) di natura professionale, comprese le collaborazioni d'opera intellettuale;
 - d) di natura coordinata e continuativa.
2. Le caratteristiche principali che contraddistinguono i contratti di lavoro oggetto del presente regolamento sono:
 - a) per le collaborazioni di natura occasionale:
 - la prestazione dell'attività non comporta né continuità né coordinamento nella prestazione e non implica una connessione funzionale tale da incidere direttamente o variare l'organizzazione del lavoro del committente;

- rientrano tra le prestazioni di lavoro autonomo occasionale le attività che non diano luogo a compensi superiori a € 5.000,00 lordi e che non abbiano durata superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare;

b) per le collaborazioni di lavoro occasionale accessorio o buoni lavoro-voucher:

- la prestazione dell'attività non viene effettuata in maniera continuativa, ha quindi carattere episodico, l'attività del prestatore non si coordina con i fini del committente e vi è assenza del vincolo di subordinazione;

- rientrano tra le prestazioni di lavoro occasionale le attività che non dia luogo a compensi superiore a 2000 euro netti per ogni committente nell'anno solare e che, con riferimento al collaboratore, non diano luogo nei confronti della totalità dei committenti, a compensi superiori a 7000 euro (netti) nell'anno solare.

- Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro da € 10,00 nominali e corrisponde al minimo di un'ora di prestazione.

c) per le prestazioni di natura professionale, comprese le collaborazioni d'opera intellettuale:

- la prestazione è svolta da coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo, senza coordinamento con il committente, da soggetti in possesso di Partita IVA. La prestazione deve avere una durata inferiore agli 8 mesi nell'anno solare e non può prevedere la presenza di una postazione fissa presso il committente. Vi rientrano anche le prestazioni svolte da coloro che esercitano abitualmente attività professionali, vale a dire attività il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi e/o elenchi.

d) per le collaborazioni coordinate e continuative:

- prestazione prevalentemente personale rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti;

- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;

- continuità della prestazione che deve protrarsi nel tempo con una durata definita;

- coordinazione tra l'opera del coordinatore e l'attività del committente in quanto strettamente connessa con le finalità di quest'ultimo.

ARTICOLO 15

(Contenuto degli incarichi)

1. Con riguardo al contenuto, gli incarichi possono essere:

a) di studio: quando hanno ad oggetto lo studio (attraverso analisi, indagini conoscitive, di approfondimento, di verifica) di una materia/argomento e si concludono con una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio, approfondimento e raffronto;

b) di ricerca: quando hanno ad oggetto la raccolta organica di materiale che consenta all'Azienda Speciale di reperire contenuti di conoscenza utili per le sue finalità istituzionali. Si conclude con la consegna di una relazione scritta che evidenzia tale ricerca, i relativi approfondimenti e le conclusioni;

c) di consulenza: quando hanno ad oggetto la richiesta di un parere, di una valutazione tecnica o di un giudizio ad un esperto, al fine di acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dell'Azienda Speciale;

d) di collaborazione: quando hanno ad oggetto un'opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio del collaboratore, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, con l'impegno a conseguire un risultato connesso alle personali capacità lavorative del collaboratore.

ARTICOLO 16

(Esclusioni)

1. Fermo restando gli obblighi di pubblicità disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013, per quanto applicabili all'Azienda Speciale, le disposizioni del presente Regolamento di cui agli art. 19, 20, 24, 25 e 26 non si applicano:

a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno;

b) agli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;

c) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (es. incarichi per la prestazione di servizi riconducibili ai contratti di appalto ecc.);

d) incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

e) incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Azienda Speciale, nonché per la partecipazione a procedure di conciliazione o arbitrati;

f) gli incarichi di collaborazione per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata ma un mero rimborso spese (a titolo esemplificativo la mera partecipazione a convegni e seminari).

ARTICOLO 17

(Presupposti per il conferimento degli incarichi)

1. Tutti gli incarichi di cui all'art. 13 del presente Regolamento possono essere legittimamente conferiti dall'Azienda Speciale esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti da intendersi cumulativi:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'Azienda Speciale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione si richiede un apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità, nonché risultare coerente con le esigenze dell'Azienda Speciale stessa;

b) l'Azienda deve aver preliminarmente accertato, mediante attività di ricognizione che deve risultare da atto scritto, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;

d) la prestazione deve essere altamente qualificata con l'avvertenza che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri

artigianali, nonchè a supporto dell'attività didattica di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

2. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Azienda Speciale. La prestazione non comporta l'attività di rappresentare l'Azienda Speciale. Non comporta inoltre l'attività di agire in nome e per conto dell'Azienda Speciale con responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

ARTICOLO 18

(Limiti al conferimento dell'incarico)

1. Gli incarichi di cui all'art. 13 possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel pieno rispetto dei limiti che seguono:

a) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;

b) non possono essere conferiti incarichi a soggetti alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

c) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

d) non possono essere conferiti incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

e) non possono essere conferiti incarichi a soggetti organizzati in forma d'impresa per la prestazione di servizi;

f) possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

g) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nell'integrale rispetto dei limiti di spesa approvati nel Preventivo economico e negli ulteriori eventuali atti di previsione di spesa;

h) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nel rispetto dei limiti di trattamento economico individuale previsti dalle vigenti normative;

i) non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale.

ARTICOLO 19

(Procedure comparative per il conferimento degli incarichi)

1. L'Azienda Speciale procede all'individuazione dei soggetti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 13, attraverso l'espletamento di procedure comparative di selezione pubblica adeguatamente pubblicizzate.
2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo n. 17, con determinazione del Direttore, adeguatamente motivata, viene autorizzata la pubblicazione dell'Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico, che viene contestualmente approvato.
3. L'avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale per almeno 15 giorni (di calendario) prima della scadenza dello stesso.
4. È consentito all'Azienda Speciale pubblicizzare l'avviso di selezione anche con altri mezzi idonei a garantire la conoscenza da parte dei terzi.
5. L'avviso di selezione contiene i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti di carattere professionale e morale richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito, il luogo ove dovrà essere svolta la prestazione, le modalità di svolgimento della stessa e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
 - e) il compenso da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
 - f) ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;
 - g) le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i curricula e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico;
 - h) i criteri di selezione;
 - i) il termine previsto per la conclusione della procedura di affidamento;
 - j) l'avviso che il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente;
 - k) l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo.

ARTICOLO 20

(Individuazione del soggetto esterno)

1. L'Azienda Speciale procede all'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso la valutazione dei curricula, l'eventuale colloquio e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Azienda Speciale, in base alla complessità dell'incarico, può avvalersi di una Commissione nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti all'incarico, con provvedimento del Direttore.
3. La Commissione appositamente costituita è presieduta dal Responsabile dell'Area che si avvarrà della prestazione dell'incaricato o da un suo delegato.
4. La valutazione comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) qualifiche professionali in relazione allo specifico oggetto dell'incarico;
 - b) precedenti esperienze professionali maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza del settore;
 - c) eventuali ulteriori elementi contenuti nella documentazione prodotta, ove richiesta in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d) eventuale previsione di una riduzione dei tempi di realizzazione dell'incarico, ove compatibile con la specifica natura dell'incarico;
5. L'Azienda Speciale, in relazione alle specificità dell'incarico, può individuare ulteriori criteri di selezione, dei quali è data notizia nell'avviso di cui al precedente art. 19.
6. All'esito della valutazione di cui sopra è redatta ed approvata la relativa graduatoria di merito che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale.
7. È in facoltà dell'Azienda Speciale prevedere, nell'Avviso, ulteriori modalità per la selezione dell'incaricato, qualora lo richiedano la specifica natura e/o la particolare complessità dell'incarico che si intende conferire.

ARTICOLO 21

(Individuazione del soggetto esterno tramite formazione di elenchi di esperti esterni)

1. L'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico potrà avvenire anche tramite la formazione di elenchi di esperti con requisiti professionali e di esperienza minima prestabiliti, previa predisposizione di un apposito bando o avviso pubblico nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 19.
2. L'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma individua i soggetti cui affidare, in base alle esigenze dell'Azienda Speciale, gli incarichi disciplinati dal presente regolamento; l'acquisizione della candidatura non comporta pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda Speciale, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento.
3. L'elenco può essere utilizzato per il conferimento di incarichi simili entro un massimo di due anni.
4. A seguito della formazione dell'elenco di cui al precedente comma 8, l'Azienda Speciale potrà affidare il singolo incarico ad alcuno dei soggetti indicato nell'elenco in questione, previa verifica della congruità dell'offerta economica. L'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico avviene, a giudizio insindacabile del Direttore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) tipologia dell'incarico da affidare;
- b) rilevanza del curriculum rispetto all'oggetto della prestazione;
- c) rotazione, ove possibile, degli incarichi;
- d) disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti.

ARTICOLO 22

(Conferimento di incarichi esterni in via diretta)

1. Fermi restando, in ogni caso, i presupposti ed i limiti di cui agli artt. 17 e 18, l'incarico è conferito in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa di affidamento, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) in casi particolari di urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile procedere all'esperimento delle procedure comparative di cui all'art. 19 senza pregiudicare gli interessi dell'Azienda Speciale;
- b) quando le procedure comparative di affidamento di cui al precedente art. 19 siano andate deserte ovvero quando, all'esito della procedura comparativa, non sia stato possibile individuare il soggetto al quale conferire l'incarico esterno, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'avviso di selezione stesso;
- c) quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive, possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;
- d) quando in considerazione dell'esiguità dell'importo e, avuto riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale s'intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione;
- e) agli incarichi di docenza e formazione nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- f) alla nomina di componenti di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, comunque denominati.

ARTICOLO 23

(Formalizzazione dell'incarico)

1. Tutti gli incarichi di cui all'art. 13, a prescindere dalla modalità di affidamento, sono conferiti con determinazione del Direttore, previa verifica della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 17 e 18.

2. La determinazione del Direttore che conferisce l'incarico in via diretta è adeguatamente motivata e contiene, altresì, l'enunciazione espressa delle ragioni di fatto in base alle quali l'Azienda Speciale non ha

proceduto all'esperienza della procedura comparativa di selezione di cui al precedente art. 19, ma ha conferito l'incarico in via diretta.

3. L'affidamento dell'incarico si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'interessato.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di cui alla lett. g) dell'art. 18, l'Azienda Speciale chiede al soggetto a cui intende conferire l'incarico una dichiarazione in ordine al non superamento del tetto al trattamento economico individuale, così come stabilito dalla vigente normativa. In caso di dichiarazione di superamento di tale tetto, l'incarico non potrà essere conferito.

5. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono formalizzati mediante apposito disciplinare di incarico scritto che contiene i seguenti elementi:

a) le generalità dell'incaricato;

b) la natura della prestazione oggetto dell'incarico;

c) l'oggetto della prestazione;

d) il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione laddove richiesti dalla specifica natura dell'incarico;

e) la durata del contratto;

f) l'ammontare del compenso, termini e modalità del pagamento e la previsione di eventuali rimborsi spese;

g) la previsione, laddove richiesto dalla particolare natura dell'incarico, di clausole penali per le ipotesi di mancato, inesatto o tardato adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;

h) la previsione eventuale di clausole risolutive espresse;

i) la previsione di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

j) ogni altra disposizione contrattuale richiesta dalla specifica natura nell'incarico conferito;

k) l'indicazione del Foro competente per le controversie che potranno insorgere tra l'Azienda Speciale e l'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico;

l) l'avviso che l'incarico sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'Azienda Speciale www.pn.camcom.it.

6. In caso di attribuzione di incarico a dipendenti pubblici, in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza del contraente e successivamente comunicare alla stessa Amministrazione l'effettuazione della prestazione, ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe delle Prestazioni. Questo adempimento non è dovuto nei casi disciplinati dal medesimo art. 53.

ARTICOLO 24

(Verifica della prestazione e liquidazione del compenso)

1. Il Responsabile d'Area o il responsabile del progetto indicato nel contratto, verificano periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti - in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo - mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati ed acquisizione di relazioni/report intermedi e/o finali ove previsti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile d'Area o il responsabile del progetto competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza (art. 1453 e seguenti del CC).
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile d'Area o il responsabile del progetto competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il competente Responsabile d'Area o il responsabile del progetto comunica all'Ufficio Amministrazione il nullaosta al pagamento del compenso, in esito alla positiva verifica della prestazione.
5. La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati nel disciplinare d'incarico sottoscritto dall'incaricato o nell'ordine.
6. In mancanza di un'espressa previsione, la liquidazione avviene, di regola, al momento della conclusione dell'incarico, salvo che ciò sia escluso dalle particolari caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico.
7. Ove previsto si procede al rimborso delle eventuali spese sostenute debitamente documentate, che devono essere anticipatamente autorizzate.

ARTICOLO 25

(Misura dei compensi)

1. Il corrispettivo della prestazione nelle collaborazioni di cui al precedente art. 14, è determinato dal Direttore il quale provvede in relazione all'attività oggetto dell'incarico, alla quantità e qualità dell'attività, all'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve essere comunque assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Azienda Speciale.
2. Il corrispettivo delle prestazioni nelle collaborazioni è determinato in relazione alle offerte pervenute, la cui congruità potrà essere valutata in relazione alle tariffe professionali dei rispettivi ordini/albi.
3. Il corrispettivo è determinato al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.
4. Il rimborso delle spese sostenute per trasferta e/o missioni è possibile previa autorizzazione e presentazione dei documenti giustificativi di spesa.

5. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa espressa pattuizione.

6. Vengono fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dei compensi.

ARTICOLO 26

(Proroga/rinnovo del contratto)

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.

2. L'eventuale proroga dell'incarico stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto, fermo restando il compenso pattuito inizialmente.

ARTICOLO 27

(Sospensione e revoca del contratto)

1. Per le cause di sospensione e revoca degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 28

(Ulteriori disposizioni)

1. Per tutti gli aspetti non previsti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2222 e seguenti del C.C., nonché tutte le norme di legge in materia di prestazioni professionali, collaborazioni coordinate e continuative e occasionali

CAPO III "DISPOSIZIONI FINALI"

ARTICOLO 29

(Pubblicità e comunicazioni per l'acquisizione di forniture e servizi)

1. Le procedure per l'acquisizione di forniture e servizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'art. 5 delle presenti Disposizioni per importi pari o superiori a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web dell'ente camerale, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Le procedure per l'acquisizione di forniture e servizi di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 5 delle presenti Disposizioni sono assoggettate agli obblighi di pubblicità e comunicazione stabilite dal Regolamento camerale per l'acquisizione di forniture e servizi in vigore.

ARTICOLO 30

(Pubblicità ed efficacia per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni)

1. Gli incarichi sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati, di norma, dall'Ufficio Amministrazione.

ARTICOLO 31

(Rinvio)

1. Per tutti gli aspetti non previsti si applicano le disposizioni del Regolamento camerale per l'acquisizione di forniture e servizi e del Regolamento camerale per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni, nonché le disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 32

(Entrata in vigore)

1. Le presenti Disposizioni entrano in vigore alla data formale della sua adozione da parte dell'Azienda Speciale ConCentro ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.